

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, AGNELLI Arduino, SCEVAROLLI, PIERRI, DUJANY, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCA, MARNIGA, SANTALCO, GALLO, VOLPONI, BOATO, NATALI, GEROSA, MARGHERITI, MARIOTTI e FASSINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1988

Modifica ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo è sentita l'esigenza di riordinare la materia culturale. Vengono previsti nuovi crediti, esenzioni fiscali per le imprese che intendono finanziare opere culturali eccetera.

Tra tutte queste iniziative nulla si è previsto per quelle associazioni che intendono portare avanti un discorso di mera promozione culturale senza proporsi scopi di lucro. Tra queste vanno menzionate senz'altro le bande musicali che si sono sempre distinte per lo sforzo effettuato nel mantenere le tradizioni musicali del nostro Paese. Va ricordato che queste associazioni si basano quasi esclusivamente sulla volontà dei cittadini che solo per passione spendono, spesso con enormi sacrifici, larga parte del loro tempo in questa attività culturale.

Credo quindi che sarebbe giusto permettere a queste associazioni di operare con più facilità.

Soprattutto i diritti d'autore pesano su questa situazione. Infatti, a meno che non si tratti di autori morti da almeno cinquant'anni (e purchè anche in questo caso le opere non siano state successivamente adattate e modificate e questo sia il testo usato), si devono pagare alla SIAE i diritti d'autore per le opere musicali scelte.

In tempi di diffusa pirateria delle opere musicali, culturali, cinematografiche eccetera, mi sembra ingiusto penalizzare le associazioni senza scopo di lucro. Il diritto d'autore è una sacrosanta difesa dell'opera intellettuale, però va adattato alle esigenze e alle situazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *1.* Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato, degli enti locali e delle associazioni costituite per la diffusione della cultura musicale possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti d'autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza fini di lucro».